



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Delibera n.341/2024**

Il Consiglio, nella seduta del 27.02.2024, composto come da verbale in pari data;  
sentito il relatore, Consigliere Lanfranco Tenaglia;

**Visto** il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dalla Legge 31.08.2022, n. 130, che ha introdotto norme volte a realizzare la professionalizzazione della magistratura tributaria, che diviene la quinta magistratura professionale, unitamente all'ordinaria, all'amministrativa, alla contabile e alla militare, nonché a favorire ambiti maggiori di autonomia, indipendenza ed efficienza dell'Ordinamento giudiziario tributario;

**Richiamato**, in particolare per il fine che ne occupa, l'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 che regola l'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza alla giurisdizione tributaria, che così recita *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*;

**Considerato** che tale norma prevede che gli 'optanti' (cioè, i magistrati che hanno optato per il transito nella giurisdizione tributaria), hanno diritto, *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"*, alla precedenza nel conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo *"che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza"*; il dettato normativo comporta che l'assegnazione dei posti suindicati debba avvenire al di fuori di procedura concorsuale e con *"precedenza"* ed *"in ogni caso"*, qualora *"il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"* (cfr. art. 1, co. 7, Legge n. 130/2022);

**Rilevato** che, in conseguenza di quanto evidenziato, in data 18 settembre 2023 (data della seduta di convocazione per la scelta dell'incarico e della sede degli optanti ammessi al transito) alcuni dei magistrati interessati, tra i quali il Dott. Proietti Roberto, nato il giorno 04.09.1963, hanno avanzato istanza per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi vacanti nell'Ufficio di appartenenza;

**Ritenuto** che la riforma di cui alla Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i. ha lo scopo di realizzare, come chiesto dalle Istituzioni europee, la professionalizzazione della magistratura tributaria, secondo due linee direttrici: la prima costituita dal transito a tempo pieno di una quota di giudici tributari appartenenti alle altre magistrature nel Ruolo della magistratura tributaria; e della quale costituisce corollario fondante il dettato del comma 7 dell'art. 1, poiché l'assegnazione *"prioritaria"* e senza procedura concorsuale" agli optanti degli incarichi direttivi e semidirettivi, disponibili ovvero resisi

disponibili successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 130/2022, è diretta a consentire l'impiego in incarichi fondamentali, soprattutto in Uffici di grandi dimensioni, di magistrati tributari a tempo pieno e per un lasso di tempo significativo (otto anni previa conferma). Tale norma risponde in sostanza al preminente interesse dell'Amministrazione all'efficiente, stabile e buon andamento dell'attività giurisdizionale; la seconda direttrice, strettamente connessa alla prima, involge la modifica sostanziale del sistema di reclutamento dei magistrati tributari che avverrà per concorso e non più, come nel passato, per soli titoli con impiego part-time;

**Richiamata** la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130;

**Richiamata** la delibera n. 1260 del 10.10.2023, con la quale sono stati nominati i magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, co. 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., e fra questi il Dott. Roberto Proietti, nato il giorno 04.09.1963, collocato al primo posto della graduatoria di ammissione al transito approvata con delibera n. 1034 del 25.07.2023;

**Dato atto** che i magistrati nominati hanno tutti confermato la sede e la funzione originarie di appartenenza al momento della scelta della destinazione all'esito del concorso per il transito, con conseguente trasferimento nella giurisdizione tributaria presso le sedi di appartenenza con gli incarichi precedentemente ricoperti e quindi senza contestuale promozione;

**Preso atto** quindi che il Dott. Roberto Proietti, come sopra generalizzato è stato nominato magistrato tributario con l'incarico ricoperto al momento del transito, ovvero Presidente di Sezione presso la sede di appartenenza ovvero Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;

**Visto** il Decreto Ministeriale con il quale la suddetta nomina è stata definita con decorrenza giuridica 1° febbraio 2024;

**Dato atto** che il Dott. Roberto Proietti ha assunto le funzioni di Magistrato Tributario con la qualifica di Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il giorno 1° febbraio 2024, come si evince dal relativo verbale acquisito in pari data al protocollo n. 1066;

**Precisato** che, come evidenziato nella delibera n. 68 del 16.01.2024 ed è pacifico secondo il dettato della Legge n. 130/22, costituisce promozione il conferimento di incarichi di Presidenza di Corte di I o II grado, di Presidente di Sezione di Corte di I o di II grado, o Vicepresidente di Sezione di Corte di I o di II grado, non rivestiti dall'optante prima nell'Ufficio di appartenenza;

**Richiamato** l'art. 1, co. 3, del Regolamento, in base al quale i magistrati transitati non hanno diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 quando, pur restando nella sede originaria al momento del transito, abbiano scelto ed ottenuto un incarico direttivo o semidirettivo relativo alla loro sede originaria;

**Richiamato** l'art. 2 del Regolamento in cui è previsto:

- Il magistrato transitato può esercitare l'opzione solo per incarichi scoperti della propria sede di appartenenza.

- Gli incarichi disponibili oggetto di opzione sono riferiti ad incarichi vacanti perché non ancora messi a concorso alla data della firma del decreto di nomina del magistrato transitato ovvero che si renderanno vacanti successivamente al decreto nomina;

**Dato atto** che il magistrato transitato può optare, ai sensi del comma 7 cit. per incarichi direttivi, semidirettivi e di Vicepresidente di Sezione;

**Richiamato** l'art. 3, co. 7, del Regolamento in cui è previsto che "in caso di più magistrati aventi diritto all'opzione oggetto di comunicazione, prevale il magistrato che sia stato collocato nel posto più in alto nella graduatoria di ammissione al transito";

**Preso atto** della ricognizione delle vacanze negli organici delle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado degli incarichi di Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione, come risulta dalla nota della Commissione I Status acquisita con ID n. 4048 del 19.02.2024;

**Considerato** che, con riferimento agli Uffici di appartenenza dei magistrati tributari transitati, risultano attualmente scoperti gli incarichi di Presidente presso le seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

| CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO |         |      |
|--|---------|------|
| CATANIA                                      | PALERMO | ROMA |

**Vista** l'istanza presentata in data 01.02.2024, acquisita in pari data al protocollo n. 1042, con la quale il Dott. Roberto Proietti, reiterando la richiesta fatta in data 18.09.2023, chiede di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 130/2022 e dal Regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

**Considerato** che, nel momento in cui si è reso disponibile (il 4 marzo 2023) l'incarico di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, i magistrati in questione, e fra loro il Dott. Roberto Proietti, avevano già 'optato' per il transito nella giurisdizione tributaria;

**Acquisita** la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i.;

**Considerato** che il Dott. Roberto Proietti è l'unico magistrato tributario nominato appartenente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;

**Ritenuto** che il Dott. Roberto Proietti, al momento del transito nella giurisdizione tributaria, ricopriva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'incarico di Presidente di Sezione, e che, a seguito dell'opzione, non ha ottenuto una contestuale promozione per il conferimento di incarico direttivo presso la sua sede originaria;

**Ritenuto** che il contenzioso relativo alla sentenza del TAR Lazio n. 18257/2023 avente ad oggetto l'eventuale assegnazione (asseritamente in base alla Risoluzione CPGT n. 2/2022) del Dr. Giovanni Giacalone ad una sede vicina alla propria residenza (Sorrento) o al proprio domicilio (Napoli) che, secondo quanto evidenziato nella sentenza suindicata, potrebbe anche essere individuata in un

Ufficio giudiziario tributario di Roma non ha rilievo ai fini che ne occupa di conferimento al dott. Proietti dell'incarico di Presidente della Corte di primo grado di Roma. Infatti, questo Consiglio è chiamato, in virtù del disposto del comma 7, dell'art. 1 della Legge 130/22, ad assegnare ai magistrati tributari gli incarichi direttivi o semi-direttivi individuati dalla Legge 130/22, in virtù del superiore interesse dell'Amministrazione della Giustizia tributaria a veder realizzata in tempi brevi la sua professionalizzazione e specificatamente a poter usufruire, in incarichi decisivi per il suo buon funzionamento, di magistrati a tempo pieno e per un tempo congruo. Mentre, con riferimento al contenzioso instaurato dal dott. Giacalone, peraltro ancora nella fase di primo grado e senza il formarsi allo stato di alcun giudicato sfavorevole al CPGT, viene in procenio la fattispecie affatto diversa della necessità di considerare lo stato di salute dell'istante al fine di consentirgli l'esercizio delle funzioni in altra sede di più agevole raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale, che, come affermato nella sentenza suindicata, può essere bastevolmente soddisfatta mediante un' "*applicazione temporanea in via esclusiva ad altra sede*" – al fine di assicurare una protezione immediata, ma a termine , *in attesa dell'espletamento di interpello o concorso utile*" e con Istituti ordinamentali parimenti finalizzati a garantire lo svolgimento delle "medesime funzioni" e non rectius della "medesima qualifica". Per pura finalità di completezza e considerazione dell' "armonia normativa" ordinamentale, consacrata nelle regole primarie e secondarie pacifiche anche negli altri Ordinamenti giudiziari, vale rammentare che diversamente opinando si arriverebbe a riconoscere, in maniera illegittima e ultra legem, la possibilità di assegnare incarichi direttivi e semi-direttivi, in assenza di dettato legislativo in tal senso autorizzativo, senza concorso e applicando una normativa ad altri fini stabilita (tutela salute). A fini di conferma vitaminizzante occorre richiamare la normativa secondaria resa dalla Circolare del CSM in tema di tramutamenti per motivi di salute (n.13778 del 24.07.2024 e succ. modifiche) che all'art. 29 bis prevede che i trasferimenti per motivi di salute, al di fuori del termine per la legittimazione, avvengano secondo la procedura del concorso virtuale; che all'art. 99 prevede che il trasferimento con concorso virtuale per motivi di salute non può comportare l'assegnazione ai posti di cui all'art. 102 e cioè posti direttivi o semi direttivi, con la conseguenza che, se deve essere trasferito con concorso virtuale un magistrato che ricopre tali funzioni, lo stesso sarà destinato con concorso virtuale ad un posto di Consigliere di Corte di Appello o di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

**Ritenuto** conseguentemente di dover procedere alla nomina del Dott. Roberto Proietti per l'incarico di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e che, per quanto sopra espresso, su tale decisione non incide in alcun modo il contenzioso richiamato.

#### D E L I B E R A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di nominare il Dott. Roberto Proietti, nato il giorno 04.09.1963, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

#### A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 1304/2018 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

## D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
- al Presidente f.f. e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;
- Al Presidente e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.

LA PRESIDENTE

Firmatario1